



Regolamento di previdenza

VZ Fondazione collettiva

Valido dal 1° marzo 2024



Contenuto

Contenuto	2
Glossario	5
A. Disposizioni generali	6
Art. 1 Nome	6
Art. 2 Scopo	6
Art. 3 Posizione rispetto alla LPP	6
Art. 4 Responsabilità	6
Art. 5 Sede	6
Art. 6 Cassa di previdenza	6
B. Appartenenza quale membro	7
Art. 7 Principio	7
Art. 8 Inizio dell'assicurazione	7
Art. 9 Affiliazione	7
Art. 10 Esame dello stato di salute	7
Art. 11 Obbligo di informazione e di notifica	8
Art. 12 Congedo non pagato	8
Art. 13 Fine della previdenza	9
C. Disposizioni comuni	10
Art. 14 Obbligo d'informazione della cassa pensioni	10
Art. 15 Determinazione dell'età	10
Art. 16 Sovrassicurazione	10
Art. 17 Compensazione di riduzioni	10
Art. 18 Prestazioni di previdenza a seguito di infortunio	10
Art. 19 Terzi tenuti al risarcimento	10
Art. 20 Figli aventi diritto a una rendita	11
Art. 21 Pagamento delle prestazioni	11
Art. 22 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	11
Art. 23 Incedibilità delle prestazioni	11
Art. 24 Promozione della proprietà di abitazione	11
Art. 25 Perdita delle prestazioni	11
Art. 26 Divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata	11
Art. 27 Liquidazione parziale o totale	12
D. Salario	13
Art. 28 Salario computabile	13
Art. 29 Modifica del salario computabile	13
Art. 30 Deduzione di coordinamento	13
Art. 31 Salario assicurato	13
E. Avere di risparmio, utili dagli investimenti e scelta della strategia d'investimento	14
Art. 32 Avere di risparmio	14
Art. 33 Utili dagli investimenti	14
Art. 34 Scelta della strategia d'investimento	14
F. Prestazione di vecchiaia	15
Art. 35 Diritto	15
Art. 36 Pensionamento parziale	15
Art. 37 Riscossione differita della rendita	15
Art. 38 Prelievo di capitale	15
Art. 39 Riscossione della rendita	15
Art. 40 Prestazione transitoria AVS	16
Art. 41 Indennità di compensazione per pensionamento anticipato	16



G. Rendita per figli di pensionato	17
Art. 42 Diritto	17
Art. 43 Ammontare della rendita (rendita per figli di pensionato)	17
H. Esonero dai contributi in caso d'incapacità al guadagno e invalidità	18
Art. 44 Condizioni	18
Art. 45 Diritto	18
Art. 46 Portata	18
Art. 47 Incapacità al guadagno parziale	18
Art. 48 Ricaduta	
I. Rendita d'invalidità	19
Art. 49 Condizioni	19
Art. 50 Diritto	19
Art. 51 Ammontare della rendita (rendita d'invalidità)	19
Art. 52 Invalidità parziale	19
Art. 53 Ricaduta	19
Art. 54 Modifica del grado d'invalidità	19
J. Rendita per figli di invalidi	20
Art. 55 Diritto	20
Art. 56 Ammontare della rendita (rendita per figli di invalidi)	20
K. Rendita per coniugi	21
Art. 57 Diritto	21
Art. 58 Ammontare della rendita (rendita per coniugi)	21
Art. 59 Riduzione della rendita	21
Art. 60 Nuovo matrimonio	21
Art. 61 Coniuge divorziato	21
L. Rendita per convivente	22
Art. 62 Diritto	22
Art. 63 Ammontare della rendita (rendita per convivente)	22
Art. 64 Riduzione della rendita	22
Art. 65 Matrimonio	22
M. Rendita per orfani	23
Art. 66 Diritto	23
Art. 67 Ammontare della rendita (rendita per orfani)	23
N. Capitale in caso di decesso	24
Art. 68 Diritto	24
Art. 69 Ammontare del capitale (capitale in caso di decesso)	24
Art. 70 Ordine dei beneficiari	24
O. Contributi e riscatti	25
Art. 71 Accrediti di risparmio	25
Art. 72 Altri contributi	25
Art. 73 Finanziamento della previdenza	25
Art. 74 Obbligo di contribuzione	25
Art. 75 Prestazione di libero passaggio da una precedente previdenza	25
Art. 76 Riscatto di anni di contribuzione	26
Art. 77 Riscatto prestazione transitoria AVS	26
Art. 78 Riscatto indennità di compensazione per pensionamento anticipato	27
Art. 79 Rinuncia al pensionamento anticipato	27



P. Prestazioni in caso di uscita / prestazione di libero passaggio	28
Art. 80 Diritto	28
Art. 81 Prestazione di libero passaggio	28
Art. 82 Utilizzo	28
Art. 83 Versamento in contanti	28
Q. Redditi, patrimonio ed equilibrio finanziario	29
Art. 84 Redditi	29
Art. 85 Scopo patrimoniale	29
Art. 86 Regolamento sugli investimenti di capitale	29
Art. 87 Riserve di contributi del datore di lavoro	29
Art. 88 Conto annuo e bilancio tecnico	29
Art. 89 Responsabilità cassa di previdenza rendite	29
Art. 90 Eccedenza dai contratti assicurativi	29
R. Protezione dei dati	30
Art. 91 Trattamento dei dati personali	30
S. Disposizioni finali	31
Art. 92 Lingua del regolamento	31
Art. 93 Lacune	31
Art. 94 Vie legali	31
Art. 95 Modifiche	31
Art. 96 Comunicazione	31
Art. 97 Disposizione transitoria	31
Art. 98 Entrata in vigore	31



Glossario

AI	Assicurazione invalidità federale
AM	Assicurazione militare federale
AVS	Assicurazione federale vecchiaia e superstiti
Azienda	Un datore di lavoro affiliato tramite contratto di affiliazione alla cassa pensioni
Beneficiari di rendite di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti	Persone che percepiscono dalla cassa pensioni rendite di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti
Cassa di previdenza	Con cassa di previdenza s'intende il conteggio collettivo gestito per l'azienda affiliata; una cassa di previdenza può essere suddivisa in una o più categorie
Cassa pensioni	VZ Fondazione collettiva a Zurigo
Cassa pensioni di base	Altri istituti di previdenza dell'azienda
Convivenza	Convivenza simile al matrimonio di coppie omosessuali o eterosessuali senza limiti posti dalla legge
Denominazioni di persona	Le denominazioni di persona nel presente regolamento valgono sia per le persone di sesso femminile che maschile
Dipendenti	Persone che hanno un rapporto di lavoro con un'azienda
Divorzio	Con il termine divorzio nel presente regolamento s'intende anche lo scioglimento di un'unione domestica registrata
Istituto di previdenza	Altre casse pensioni da cui alla persona assicurata possono derivare diritti
LAINF	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali
OAVS	Ordinanza sull'AVS
OPP 2	Ordinanza federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Partner registrato	Nel presente regolamento, il partner registrato di una persona assicurata che vive con essa in unione domestica registrata secondo la LUD è equiparato a un coniuge
Persona assicurata	Dipendente dell'azienda assicurato tramite la cassa pensioni
Piano di previdenza	Il piano di previdenza disciplina le disposizioni vigenti esclusivamente per la cassa di previdenza interessata
PPA	Disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazione con fondi della previdenza professionale
Primato dei contributi	Prestazioni regolamentari calcolate sulla base dei contributi versati
Primato delle prestazioni	Prestazioni regolamentari che sono stabilite in percentuale del salario assicurato, dal quale risultano i relativi contributi
Regolamento di previdenza	Nel regolamento di previdenza sono disciplinate le condizioni generali per tutte le casse di previdenza affiliate e tutti gli assicurati della cassa pensioni



A. Disposizioni generali

Art. 1 Nome	Con il nome VZ Fondazione collettiva è costituita una cassa pensioni ai sensi dell'art. 80 e ss. CC e dell'art. 331 CO.	
Art. 2 Scopo	Scopo della cassa pensioni è la protezione degli assicurati e i loro superstiti dalla perdita di reddito a seguito di vecchiaia, invalidità o decesso, nonché il supporto	degli assicurati in situazioni di necessità come malattia, infortunio o disoccupazione.
Art. 3 Posizione rispetto alla LPP	1. La cassa pensioni corrisponde prestazioni di previdenza che non soggiacciono alla previdenza professionale obbligatoria secondo la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Essa non è iscritta nel registro della previdenza professionale.	2. La cassa pensioni può esercitare esclusivamente la previdenza ai sensi dell'art. 1 lett. e OPP 2. 3. La cassa pensioni è soggetta alla sorveglianza della BVG- und Stiftungsaufsicht del Cantone di Zurigo (BVS).
Art. 4 Responsabilità	1. Per le obbligazioni della cassa pensioni risponde esclusivamente il patrimonio della cassa pensioni. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dell'azienda fondatrice e delle aziende affiliate, nonché degli assicurati e dei beneficiari di rendita.	2. Resta riservato l'art. 52 LPP.
Art. 5 Sede	La cassa pensioni ha la sua sede a Zurigo.	
Art. 6 Cassa di previdenza	La cassa pensioni gestisce una cassa di previdenza per ciascuna azienda che ha stipulato un contratto di affiliazione con lei. Le rendite di vecchiaia che decorrono dal 1° gennaio 2020 saranno gestite nella «cassa di previdenza rendite» comune.	



B. Appartenenza quale membro

Art. 7 Principio

1. L'adesione alla cassa pensioni è obbligatoria per tutti i collaboratori dell'azienda che devono essere assicurati conformemente al piano di previdenza.
2. Non sono assicurati i collaboratori:
 - a. che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata massima di tre mesi;
 - b. il cui salario è inferiore a una volta e mezza l'importo limite superiore secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP;
 - c. che all'inizio dell'impiego sono invalidi ai sensi dell'AI almeno al 70%.

Art. 8 Inizio dell' assicurazione

1. L'assicurazione inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro oppure in cui nasce il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro.
2. Qualora un rapporto di lavoro determinato venga prolungato senza interruzione oltre la durata di tre mesi, l'assicurazione inizia dal momento in cui è stata concordata la proroga.
3. Qualora dopo la scadenza di un rapporto di lavoro determinato di durata inferiore ai tre mesi il dipendente sia riassunto entro tre mesi con un rapporto di lavoro determinato, l'assicurazione inizia se i singoli rapporti lavorativi determinati superano complessivamente la durata di tre mesi.

Art. 9 Affiliazione

1. I collaboratori che soddisfano il principio di cui all'art. 7 sono affiliati alla cassa pensioni dal primo giorno del mese o del mese successivo. Se il rapporto di lavoro inizia dal 16 del mese o successivamente a tale data, il collaboratore è affiliato alla cassa pensioni dal primo giorno del mese successivo.
2. I collaboratori sono di principio assicurati per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità a partire dal 1° gennaio successivo al 17^{esimo} compleanno.

Art. 10 Esame dello stato di salute

1. Un nuovo affiliato deve consegnare una dichiarazione scritta sul suo stato di salute e confermare che è disposto a sottoporsi a un esame da parte di un medico di sua scelta ed eventualmente ad accettare riserve sulle prestazioni.
2. Eventuali riserve e la loro durata sono comunicate per iscritto alla persona assicurata e sono limitate ai pregiudizi alla salute constatati dal medico.
3. Indicazioni false del nuovo affiliato e il rifiuto dell'esame medico possono comportare riduzioni o perdita di prestazioni. In caso di indicazioni false o di rifiuto dell'esame medico, la cassa pensioni è autorizzata, entro sei mesi da quando ne viene a conoscenza, a esprimere una riserva o a compiere una riduzione di prestazioni.
4. Una riserva non ancora scaduta di un precedente istituto di previdenza può tuttavia essere mantenuta per una durata complessiva di cinque anni. Qualora subentri l'invalidità o si verifichi il decesso della persona assicurata nel corso della durata della riserva per una causa che ha comportato la riserva, l'esclusione vale per tutta la decorrenza della prestazione. Sono successivamente interessate dall'esclusione delle prestazioni anche le prestazioni future, nella misura in cui il successivo decesso non è riconducibile ad alcuna altra causa.
5. Le riserve sulle prestazioni decadono trascorsi cinque anni di affiliazione alla cassa pensioni.
6. Le prestazioni assicurate in uno o più istituti di previdenza immediatamente prima dell'affiliazione alla cassa pensioni continuano a essere assicurate senza un nuovo esame dello stato di salute al massimo sino all'ammontare delle prestazioni previste sinora e deducendo le prestazioni della cassa pensioni di base della persona assicurata. Eventuali riserve poste da questi istituti di previdenza sono riprese. Il nuovo affiliato deve presentare alla cassa pensioni l'ultimo certificato / gli ultimi certificati di previdenza valido/i.
7. Gli assicurati esistenti devono parimenti consegnare un esame dello stato di salute se un aumento del salario e/o una modifica del piano comportano una notevole estensione delle prestazioni assicurate della persona assicurata.



Art. 11
Obbligo di informazione e di notifica

1. Con l'affiliazione alla cassa pensioni la persona assicurata deve informare la cassa pensioni in merito alla sua situazione previdenziale personale e in particolare comunicarle quanto segue:
 - a. nome e indirizzo dell'istituto di previdenza dell'ultimo datore di lavoro;
 - b. una riserva sulla salute non ancora scaduta del precedente istituto di previdenza;
 - c. importo della prestazione di libero passaggio che viene versato per lei e in particolare:
 - l'ammontare della relativa prestazione di libero passaggio a 50 anni d'età
 - l'ammontare della relativa prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio
 - l'ammontare della prestazione di libero passaggio comunicata per la prima volta dall'entrata in vigore della LFLP
 - d. l'importo che la persona assicurata ha prelevato quale prelievo anticipato da un precedente istituto di previdenza nel quadro della promozione della proprietà di abitazione e che non è stato ancora rimborsato, nonché indicazioni sulla proprietà di abitazione interessata;
 - e. l'importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà di abitazione, nonché il nome del creditore pignoratizio;
 - f. l'avere presente nel pilastro 3a che è stato costituito tramite versamenti derivanti dall'attività lucrativa indipendente;
 - g. altri rapporti di previdenza esistenti, se la somma di tutti i redditi soggetti all'AVS supera di dieci volte l'importo limite superiore secondo la LPP.
2. I beneficiari di rendite di vecchiaia e invalidità, nonché coloro che percepiscono rendite per superstiti, sono tenuti a comunicare alla cassa pensioni, ogni volta senza indugio, i fatti fondamentali per il rapporto di previdenza (modifiche dell'indirizzo di domicilio, dello stato civile, della situazione familiare e dell'attività dei figli per cui è corrisposta una rendita per orfani o per figli). Inoltre, i beneficiari di una rendita d'invalidità sono tenuti a informare la cassa pensioni in merito a un reddito lavorativo regolare e a modifiche del grado d'invalidità. I destinatari delle prestazioni sono responsabili di tutti i danni che risultano alla cassa pensioni per la violazione di questo obbligo di notifica.
3. L'azienda deve informare la cassa pensioni in merito agli altri contratti di previdenza esistenti, facendole pervenire in particolare le informazioni seguenti:
 - a. regolamento di previdenza di altri rapporti di previdenza e modifiche degli stessi;
 - b. annualmente un elenco delle prestazioni degli assicurati nella cassa pensioni di base, da cui risulta in particolare:
 - l'avere di vecchiaia presente il giorno di riferimento,
 - la prestazione di vecchiaia presumibile all'età di pensionamento,
 - il potenziale di riscatto il giorno di riferimento e
 - un eventuale riscatto eccedente.

Art. 12
Congedo non pagato

1. Durante il congedo non pagato di una persona assicurata i contributi dell'azienda e della persona assicurata non devono essere versati. La protezione previdenziale è sospesa per tutti i rischi. In caso di decesso è versato solamente il capitale in caso di decesso secondo l'art. 68 e ss.
2. La persona assicurata e l'azienda possono concordare il mantenimento, totale o parziale, della previdenza. In proposito la persona assicurata può scegliere se
 - a. mantiene esclusivamente l'assicurazione di rischio per l'invalidità e in caso di decesso analogamente a quanto previsto dal regolamento di previdenza oppure
 - b. continua inoltre a versare gli accrediti di risparmio.
3. Qualora la previdenza sia mantenuta, si applica quanto segue:
 - a. l'azienda resta debitrice dei contributi;
 - b. il salario computabile resta invariato.
4. Durante il congedo l'avere di risparmio continua a essere investito secondo i desideri della persona in congedo e lasciato all'interno della cassa di previdenza.
5. Il congedo non pagato termina e si verifica un'uscita ai sensi dell'art. 80 e ss. se la persona assicurata non rientra in azienda entro 24 mesi o se i contributi non sono pagati, al più tardi con l'inizio di un nuovo impiego lavorativo.



Art. 13
Fine della previdenza

1. La previdenza termina con la cessazione del rapporto di lavoro o se le condizioni per la partecipazione alla previdenza conformemente al piano di previdenza non sono più adempiute, a meno che non divenga esigibile una rendita di vecchiaia, invalidità o per superstiti. Per i rischi invalidità e decesso che sono assicurati secondo il piano di previdenza, la copertura assicurativa rimane in essere sino all'inizio di un nuovo rapporto di previdenza, al massimo tuttavia per il mese in corso.
2. La copertura assicurativa per i rischi invalidità e decesso cessa senza termine supplementare il giorno in cui la persona assicurata non adempie più le condizioni secondo il piano di previdenza, ma il rapporto di lavoro viene mantenuto.



C. Disposizioni comuni

Art. 14 Obbligo d'informazione della cassa pensioni

1. Ogni volta all'entrata nella cassa pensioni, con la modifica dei dati personali o in caso di modifica delle prestazioni di previdenza, tuttavia almeno una volta all'anno, la persona assicurata riceve un certificato di previdenza personale.
2. Su richiesta, la cassa pensioni fornisce alla persona assicurata ulteriori informazioni in merito alla previdenza o all'attività operativa.
3. La cassa pensioni informa la persona assicurata trimestralmente in automatico sullo stato del suo avere di risparmio e sugli utili dagli investimenti.
4. Ogni persona assicurata può esigere che la cassa pensioni la informi in merito ai dati tenuti per lei e se del caso li rettifichi.

Art. 15 Determinazione dell'età

1. L'età determinante per l'affiliazione e la determinazione dei contributi complessivi corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.
2. L'età determinante per la determinazione del potenziale di riscatto e dell'aliquota di conversione della rendita è stabilita su base mensile.

Art. 16 Sovrassicurazione

1. Le prestazioni sotto forma di rendita per decesso o invalidità della cassa pensioni possono essere ridotte se comportano insieme a prestazioni di terzi un reddito sostitutivo superiore al 90% del presumibilmente mancato guadagno.
2. Quali prestazioni di terzi sono considerati gli indennizzi della stessa natura e destinati al medesimo scopo versati alla persona avente diritto a seguito di un evento dannoso. Tra questi si annoverano in particolare:
 - a. prestazioni sotto forma di rendita dell'AVS;
 - b. prestazioni sotto forma di rendita dell'AI;
 - c. prestazioni sotto forma di rendita dell'AM;
 - d. prestazioni sotto forma di rendita della LAINF e un'eventuale assicurazione aziendale complementare contro gli infortuni, a condizione che l'azienda versi almeno il 50% dei premi;
 - e. prestazioni sotto forma di rendita derivanti da corrispondenti assicurazioni sociali estere;
 - f. prestazioni sotto forma di rendita derivanti da un altro istituto di previdenza;
 - g. eventuali prestazioni sostitutive del salario dell'azienda o di un'assicurazione, a condizione che l'azienda versi almeno il 50% dei premi;
 - h. in caso d'invalidità, il reddito lavorativo o sostitutivo che continua ad essere percepito o ragionevolmente ancora percepibile.
3. Riduzioni della rendita a seguito di prelievi anticipati per la proprietà di abitazioni sono equiparate alle prestazioni di terzi.
4. Le prestazioni in capitale non sono tenute in considerazione per individuare il reddito complessivo.
5. In caso di riduzione sono interessate in ugual misura tutte le prestazioni della cassa pensioni.
6. Le riduzioni sono verificate in caso di modifiche sostanziali della prestazione di terzi o in caso di nascita o soppressione di rendite, laddove il guadagno presumibilmente mancato constatato al momento dell'inizio della prestazione è rivalutato in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 17 Compensazione di riduzioni

Se il caso assicurativo è riconducibile a una grave colpa dell'avente diritto, il rifiuto o le riduzioni delle prestazioni, ad es. dell'AM o della LAINF, non sono compensati dalla cassa pensioni

Art. 18 Prestazioni di previdenza a seguito di infortunio

1. Qualora il piano di previdenza non preveda diversamente, non sono corrisposte prestazioni di previdenza a seguito d'infortunio.
2. Di principio vale che l'esonero dai contributi e il rimborso del capitale avvengono in caso di incapacità al lavoro o decesso sia a seguito d'infortunio sia a seguito di malattia.

Art. 19 Terzi tenuti al risarcimento

In caso di obbligo di risarcimento di un terzo per il decesso o il danno alla salute di una persona assicurata, quest'ultimo o i suoi superstiti devono cedere le loro pretese di risarcimento danni (non però di torto morale) alla cassa pensioni sino all'ammontare delle prestazioni che essa deve corrispondere. Qualora si rifiuti la cessione, la cassa pensioni può ridurre le proprie prestazioni.



Art. 20 Figli aventi diritto a una rendita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un diritto sussiste per i figli naturali e adottati, nonché per gli affiliati ai sensi dell'art. 49 OAVS. 2. Il diritto sussiste sino alla fine del mese in cui il figlio ha compiuto il 18^{esimo} anno d'età. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Per i figli in formazione che non sono prevalentemente attivi professionalmente, il diritto si proroga sino al termine della formazione, al massimo tuttavia sino alla fine del mese in cui compiono il 25^{esimo} anno d'età.
Art. 21 Pagamento delle prestazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le prestazioni della cassa pensioni sono pagabili nel seguente modo: <ol style="list-style-type: none"> a. la prestazione d'uscita entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti necessari per il pagamento; b. le rendite trimestralmente in anticipo; c. le prestazioni in capitale entro 30 giorni dall'esigibilità; d. prestazioni ai beneficiari entro tre mesi. <p>Per le lettere da b a d, al più presto al momento in cui il diritto è passato in giudicato.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. La cassa pensioni può esigere la prova del diritto. Qualora la prova non sia fornita, la cassa pensioni può differire, in tutto o in parte, il pagamento delle prestazioni. 3. Qualora prestazioni della cassa pensioni siano state comprovatamente percepite in maniera indebita, la cassa pensioni può esigerne il rimborso immediato. Nel caso in cui il rimborso non sia possibile, la rendita è ridotta a vita dell'importo in sospeso e le prestazioni in capitale sono rivendicate giudizialmente.
Art. 22 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	<p>Le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti sono adeguate, conformemente alle possibilità finanziarie della cassa pensioni, all'evoluzione dei prezzi. Il</p>	<p>consiglio di fondazione decide annualmente se e in che misura adeguare le rendite.</p>
Art. 23 Incedibilità delle prestazioni	<p>I diritti alle prestazioni della previdenza non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima dell'esigibilità. È fatta salva la costituzione in pegno per il</p>	<p>finanziamento della proprietà di abitazione ai sensi del regolamento sulla promozione della proprietà di abitazione.</p>
Art. 24 Promozione della proprietà di abitazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. La persona assicurata può costituire in pegno o prelevare in anticipo il proprio avere di risparmio nella cassa pensioni per finanziare una proprietà di abitazione per uso proprio. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Le condizioni quadro sono stabilite nel regolamento sulla promozione della proprietà di abitazione.
Art. 25 Perdita delle prestazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. La cassa pensioni può ridurre o rifiutare le proprie prestazioni regolamentari, se l'AVS/AI, l'AM o la LAINF riduce, revoca o rifiuta una prestazione poiché l'avente diritto stesso ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. In caso di violazione dell'obbligo di informazione e di notifica nei confronti della cassa pensioni o del medico di fiducia, la cassa pensioni può differire, ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
Art. 26 Divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata	<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di divorzio, la prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio può essere divisa. La cassa pensioni versa l'importo da trasferire sulla base della sentenza di divorzio e comunica le informazioni necessarie per il mantenimento della protezione previdenziale. Le prestazioni assicurate secondo il primato dei contributi sono ridotte dell'importo trasferito attuarialmente. La persona assicurata può riscattare nell'ambito dell'aver a risparmio trasferito. 2. Se durante la procedura di divorzio si verifica per l'assicurato il caso di previdenza vecchiaia, la cassa pensioni può ridurre la prestazione d'uscita nonché la rendita di vecchiaia o d'invalidità ai sensi dell'art. 19g OLP. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Se il giudice assegna al coniuge creditore della persona assicurata una rendita vitalizia (rendita di divorzio) ai sensi dell'art. 22e LFLP, ma questi non adempie ancora le condizioni per un versamento direttamente a lui, la parte di rendita assegnata deve essere trasferita al suo istituto di previdenza. 4. Al posto del versamento della rendita di divorzio, il coniuge creditore può chiedere alla persona assicurata una liquidazione in capitale. Egli deve rilasciare una relativa dichiarazione scritta e irrevocabile prima del primo versamento della rendita. 5. In caso d'invalidità parziale, se possibile, si divide sempre in primo luogo la prestazione d'uscita attiva.



Art. 26
Divorzio o scioglimento
dell'unione domestica
registrata
(continuazione)

6. L'ammontare di un'eventuale rendita per i figli di invalidi o pensionati è calcolato sulla parte ridotta della previdenza.

7. In caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, le disposizioni si applicano per analogia.

Art. 27
Liquidazione
parziale o totale

Le condizioni e le conseguenze di una liquidazione parziale o totale della cassa pensioni o della cassa di

previdenza sono disciplinate nel regolamento sulla liquidazione parziale.



D. Salario

Art. 28 Salario computabile

1. Il salario computabile corrisponde al massimo al salario annuo soggetto ai contributi AVS. Gli assegni familiari e per figli non sono tenuti in considerazione. Non sono parte del salario annuo computabile le prestazioni una tantum, come ad esempio i bonus d'entrata, le indennità di uscita o le gratificazioni per anzianità di servizio.
2. Qualora l'effettivo salario annuo AVS sia superiore a dieci volte l'importo limite superiore secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP, la parte di salario eccedente non può essere assicurata.
3. La definizione del salario computabile in vigore per l'affiliazione è stabilita nel piano di previdenza.
4. Le parti di salario conseguite presso un altro datore di lavoro possono essere assicurate in aggiunta.

Art. 29 Modifica del salario computabile

1. L'azienda è tenuta a comunicare immediatamente alla cassa pensioni eventuali modifiche del salario computabile.
2. Modifiche del salario nel corso dell'anno pari a +/- il 5% sono considerate solo dal 1° gennaio successivo. In deroga alla presente disposizione, l'azienda può esigere la modifica del salario, per cui la cassa pensioni preleva una commissione di elaborazione per le spese straordinarie (regolamento sulle commissioni).
3. Una volta pervenuta la comunicazione alla cassa pensioni, il salario computabile è adeguato dal primo del mese successivo.
4. In caso di modifiche retroattive del salario computabile, i contributi totali della persona assicurata e dell'azienda devono altresì essere corrisposti retroattivamente dal momento della modifica del salario. Qualora la modifica risalga a tre o più mesi prima, la cassa pensioni preleva una commissione di elaborazione (regolamento sulle commissioni) per le spese straordinarie.
5. Qualora il rapporto di lavoro della persona assicurata sia stato disdetto, le modifiche del salario computabile non sono considerate.

Art. 30 Deduzione di coordinamento

1. La deduzione di coordinamento corrisponde ad almeno una volta e mezza l'importo limite superiore secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP.
2. Il piano di previdenza può prevedere una deduzione di coordinamento più elevata.
3. La deduzione di coordinamento non è adeguata in nessun caso al grado di occupazione.

Art. 31 Salario assicurato

1. Il salario assicurato corrisponde al salario computabile meno la deduzione di coordinamento.
2. Il salario assicurato ammonta ad almeno il 12,5% della rendita semplice massima di vecchiaia AVS.
3. Il piano di previdenza può prevedere ulteriori disposizioni specifiche in merito al salario assicurato. In particolare, in deroga al cpv. 2, può definire un salario assicurato minimo più elevato.
4. In caso di riduzione del salario, il salario assicurato in precedenza può essere mantenuto al massimo sino all'età di pensionamento ordinaria secondo il piano di previdenza, se la persona assicurata ha almeno 58 anni d'età, il salario è stato ridotto al massimo della metà e la persona assicurata si assume i suoi contributi e quelli del datore di lavoro per la differenza tra il salario percepito sino a quel momento e il nuovo salario. Il datore di lavoro dedurrà i contributi in questione direttamente dal salario annuo e li verserà alla cassa pensioni.



E. Avere di risparmio, utili dagli investimenti e scelta della strategia d'investimento

Art. 32

Avere di risparmio

1. Per ciascuna persona assicurata per cui sono corrisposti accrediti di risparmio la cassa pensioni gestisce un avere di risparmio separato.
2. All'avere di risparmio sono sommati:
 - a. gli accrediti di risparmio versati;
 - b. le prestazioni di libero passaggio apportate;
 - c. i riscatti degli anni di contribuzione;
 - d. altri conferimenti;
 - e. gli utili dagli investimenti.
3. Dall'avere di risparmio sono dedotti:
 - a. i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà di abitazione;
 - b. i pagamenti parziali a seguito di divorzio;
 - c. gli utili dagli investimenti.
4. Qualora la persona assicurata effettui versamenti per finanziare il pensionamento anticipato, sono gestiti per lei gli averi speciali seguenti:
 - a. prestazione transitoria AVS o/e
 - b. indennità di compensazione per pensionamento anticipato.Questi averi aumentano o diminuiscono ai sensi dei cpv. 2 e 3.

Art. 33

Utili dagli investimenti

1. La cassa pensioni non garantisce un interesse minimo.
2. L'avere di risparmio della persona assicurata partecipa direttamente agli utili dagli investimenti sulla base della strategia d'investimento perseguita dalla persona assicurata.
3. Gli utili dagli investimenti possono essere negativi.

Art. 34

Sceita della strategia d'investimento

1. Per investire il proprio avere di risparmio, la persona assicurata può scegliere tra le opzioni di investimento definite nel regolamento sugli investimenti.
2. L'avere di risparmio e gli averi di risparmio speciali sono gestiti separatamente con lo stesso numero di assicurato.
3. La persona assicurata stabilisce la strategia d'investimento la prima volta all'entrata nella cassa pensioni, online o per iscritto, e ha la possibilità di modificare la stessa settimanalmente, se il regolamento sugli investimenti non prevede diversamente.
4. La comunicazione della prima scelta e tutte le comunicazioni di modifica devono avvenire online o per iscritto utilizzando i formulari ufficiali della cassa pensioni.
5. Qualora la prima scelta non sia effettuata entro 60 giorni dall'entrata regolamentare nella cassa pensioni, il denaro in entrata è investito nel quadro di un conto senza interessi.
6. La strategia decisa dalla persona assicurata è attuata settimanalmente.
7. Qualora la persona assicurata sia interamente o parzialmente invalida, continua a stabilire la strategia d'investimento perseguita.
8. L'attuazione della strategia decisa è confermata alla persona assicurata online o per iscritto.
9. La persona assicurata è tenuta a comunicare alla cassa pensioni entro 10 giorni lavorativi (timbro postale) dalla ricezione della conferma di attuazione se la stessa non è a suo avviso corretta; altrimenti si considera accettata dalla persona assicurata.
10. La cassa pensioni informa la persona assicurata trimestralmente in automatico in merito allo stato del suo avere di risparmio e agli utili dagli investimenti.



F. Prestazione di vecchiaia

Art. 35 Diritto

1. L'età di pensionamento ordinaria corrisponde a quella secondo l'art. 21 LAVS.
2. La persona assicurata può percepire la prestazione di vecchiaia al più presto al compimento del 58^{esimo} anno d'età.
3. Qualora le condizioni dell'art. 2 cpv. 1bis LFLP siano soddisfatte, il versamento di una prestazione di libero passaggio può essere richiesto sino all'età di pensionamento ordinaria.
4. Il diritto si estingue alla fine del mese successivo al decesso dell'avente diritto.

Art. 36 Pensionamento parziale

1. È possibile un pensionamento parziale con una corrispondente riduzione del grado di occupazione.
2. I pensionamenti parziali possono avvenire al massimo in tre fasi parziali, laddove sono possibili tre prelievi di capitale.
3. Una fase di pensionamento parziale deve essere connessa a una riduzione del grado di occupazione di almeno il 20%.
4. Tra le singole fasi devono trascorrere almeno dodici mesi.
5. Non è possibile un successivo aumento del grado di occupazione.
6. La persona assicurata e l'azienda restano soggetti al versamento dei contributi sulla parte di volta in volta rimanente dell'attività lucrativa, se la persona assicurata continua a soddisfare le condizioni relative alla cerchia di persone assicurate del piano di previdenza.
7. La persona assicurata può continuare a corrispondere riscatti degli anni di contribuzione sul reddito lavorativo rimanente, tuttavia al massimo sino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

Art. 37 Riscossione differita della rendita

1. Qualora, in accordo con l'azienda, la persona assicurata mantenga un rapporto contrattuale oltre l'età di pensionamento, essa può percepire l'eventuale prestazione di vecchiaia oppure lasciarla depositata sino alla cessazione dell'attività lavorativa, tuttavia al massimo sino al compimento del 70^{esimo} anno d'età.
2. D'intesa con l'azienda e nella misura in cui quest'ultima assuma la quota di finanziamento dell'accredito di risparmio prevista per l'anno di età precedente il pensionamento ordinario, gli averi a risparmio possono essere ulteriormente accumulati. Se gli averi a risparmio continuano a essere accumulati, sono possibili riscatti volontari. Il potenziale di riscatto si calcola sulla base degli averi a risparmio regolamentari massimi all'età di pensionamento ordinaria.
3. Qualora l'aver di risparmio continui a essere accumulato, la prestazione di vecchiaia spettante sulla parte dell'attività lucrativa non può essere percepita.
4. In caso di rinvio del pensionamento non sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità e le prestazioni ai superstiti si basano sulla rendita di vecchiaia percepita rispettivamente sugli averi di risparmio presenti.

Art. 38 Prelievo di capitale

1. In assenza di disposizioni di diverso tenore da parte della persona assicurata, la cassa pensioni versa la prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale unico al momento del pensionamento.
2. Con il versamento del capitale si estinguono tutti i diritti della persona assicurata e dei suoi familiari nei confronti della cassa pensioni.
3. Qualora la persona assicurata sia coniugata, il versamento può avvenire solo se il coniuge vi ha acconsentito per iscritto. La cassa pensioni emana requisiti idonei al controllo delle firme.
4. Qualora la persona assicurata non fornisca il consenso scritto del coniuge entro il giorno del pensionamento, la prestazione di vecchiaia è versata irrevocabilmente, a vita, come rendita di vecchiaia.

Art. 39 Riscossione della rendita

1. La persona assicurata può riscuotere il capitale di vecchiaia o una parte dello stesso sotto forma di rendita. A tal fine è tenuta a comunicare per iscritto alla cassa pensioni l'opzione di rendita entro al più tardi 1 mese prima della pensione.
2. Una modifica o una revoca dell'opzione di rendita è possibile sino a 1 mese prima del primo versamento della rendita.
3. La rendita di vecchiaia è variabile ed è costituita da una parte garantita e da una non garantita. Al momento del pensionamento viene fissata una tantum la rendita iniziale. Essa si calcola a partire dall'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento e dall'aliquota di conversione in vigore al momento del pensionamento. L'importo della rendita variabile di vecchiaia viene riesaminato annualmente, la prima volta nell'anno successivo all'inizio della rendita, ed eventualmente adeguato al 1° aprile. Essa dipende dal grado di copertura al 31.12 dell'anno precedente e dal



Art. 39
Riscossione della
rendita (continua)

- rendimento dell'anno precedente (rendimento netto) della cassa di previdenza rendite. I beneficiari di rendita vengono informati al più tardi entro fine febbraio sull'ammontare della rendita di vecchiaia valida dal 1° aprile dell'anno in questione.
4. L'aliquota di conversione della rendita iniziale e il funzionamento della determinazione dell'importo della rendita variabile di vecchiaia sono stabiliti nell'allegato I. L'aliquota di conversione è stabilita dal consiglio di fondazione.
 5. Le rendite di vecchiaia che decorrono dal 1° gennaio 2020 saranno gestite nella «cassa di previdenza rendite». Il consiglio di fondazione stabilisce il tasso di interesse tecnico, nonché le basi tecniche e la strategia d'investimento. Il perito della previdenza professionale calcola annualmente i capitali di copertura in materia tecnico-assicurativa di questa cassa di previdenza.

Art. 40
Prestazione
transitoria AVS

1. Qualora la persona assicurata vada in pensione anticipatamente, ha diritto a una prestazione transitoria AVS versata dalla cassa pensioni.
2. La prestazione transitoria AVS è versata a partire dallo stesso momento in cui è corrisposta la prestazione di vecchiaia.
3. Essa si estingue,
 - a. quando il conto di risparmio speciale «Prestazione transitoria AVS» è esaurito;
 - b. con il raggiungimento dell'età della rendita AVS;
 - c. quando l'AI inizia a pagare una rendita;
 - d. o se la persona assicurata decede.
4. La prestazione transitoria AVS corrisponde a una rendita annua al massimo pari alla rendita semplice massima di vecchiaia AVS o al corrispettivo valore attuale.
5. La prestazione transitoria AVS è finanziata
 - a. con il capitale costituito a tal fine dalla persona assicurata e/o dall'azienda del conto di risparmio speciale «Prestazione transitoria AVS» e/o
 - b. nel caso in cui la prestazione transitoria AVS debba essere versata sotto forma di rendita e il relativo avere di risparmio speciale non sia sufficiente, con una riduzione tecnica equivalente a vita della prestazione di vecchiaia dal momento del pensionamento anticipato.
6. Qualora la prestazione transitoria AVS debba essere finanziata ai sensi del cpv. 5 lett. b, la persona assicurata deve informare per iscritto la cassa pensioni al più tardi un mese prima della riscossione pianificata della prestazione transitoria AVS e comunicarle l'ammontare della rendita desiderato. La cassa pensioni informa in seguito in merito alla riduzione tecnica a vita della prestazione di vecchiaia.
7. La prestazione transitoria AVS non è adeguata al rincaro.
8. Qualora il beneficiario di una prestazione transitoria AVS deceda e gli sopravvivono
 - a. un coniuge,
 - b. un convivente ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 o
 - c. figli beneficiari di rendita ai sensi dell'art. 20,la rendita continua a essere versata per il medesimo ammontare e sino a esaurimento del conto di risparmio speciale oppure, su richiesta degli aventi diritto, il valore attuale rimanente è versato in un'unica soluzione. Qualora non vi siano aventi diritto ai sensi delle lett. a–c, il valore attuale rimanente è inglobato nel patrimonio della cassa pensioni.
9. Qualora la persona assicurata abbia effettuato riscatti in un determinato momento per la prestazione transitoria AVS e rinuncia a un pensionamento anticipato o lo rinvia a un momento successivo, decade anche in tutto o in parte la prestazione transitoria AVS.
10. Un eventuale saldo rimanente sul conto di risparmio speciale «Prestazione transitoria AVS» è versato in contanti al momento del pensionamento oppure, su richiesta della persona assicurata, incluso nel calcolo della rendita della cassa pensioni.

Art. 41
Indennità di compen-
sazione per pensio-
namento anticipato

1. Qualora la persona assicurata vada in pensione anticipatamente, ha diritto a un'indennità di compensazione versata dalla cassa pensioni, che compensi gli anni di contribuzione mancanti, i redditi mancanti sino alla pensione ordinaria e l'aliquota di conversione della rendita ridotta.
2. L'indennità di compensazione è integrata nell'avere di risparmio al momento della riscossione della prestazione di vecchiaia e versata insieme alla prestazione di vecchiaia regolamentare, nonché nella stessa forma quale rendita e/o capitale.
3. L'indennità di compensazione è finanziata con il capitale a tal fine costituito dalla persona assicurata e/o dall'azienda del conto di risparmio speciale «Indennità di compensazione per pensionamento anticipato».



G. Rendita per figli di pensionato

Art. 42 Diritto

1. Qualora la persona assicurata percepisca una rendita di vecchiaia della cassa pensioni, ha diritto a una rendita per figli di pensionati.
2. Il diritto sussiste per i figli della persona assicurata secondo l'art 20.
3. Qualora il figlio sia inabile al lavoro per almeno il 70% e tale inabilità al lavoro sussistesse già prima del raggiungimento del limite di età di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3, sussiste un diritto sino al recupero dell'abilità al lavoro, tuttavia al massimo sino al compimento del 25^{esimo} anno d'età.

Art. 43 Ammontare della rendita (rendita per figli di pensionato)

Per ogni figlio avente diritto, la rendita per figli di pensionati ammonta al 20 % della rendita di vecchiaia percepita dalla persona assicurata ed è anch'essa variabile analogamente alla rendita di vecchiaia.



H. Esonero dai contributi in caso d'incapacità al guadagno e invalidità

Art. 44 Condizioni	Qualora la persona assicurata abbia un'incapacità al guadagno di almeno il 25%, la persona assicurata e	l'azienda sono esonerati dal pagamento dei contributi, che sono assunti dalla cassa pensioni.
Art. 45 Diritto	L'esenzione dal pagamento dei contributi inizia dopo un periodo d'attesa di 3 mesi e viene corrisposto al	massimo fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
Art. 46 Entità	1. L'esonero dai contributi comprende: a. gli accrediti di risparmio; b. gli altri contributi.	2. L'esonero dai contributi comprende anche futuri aumenti dei contributi sulla base dell'età.
Art. 47 Incapacità al guadagno parziale	In presenza di una parziale incapacità al guadagno o invalidità, l'esonero dai contributi subentra da un grado d'incapacità al guadagno o d'invalidità del	25%. L'esenzione dal pagamento dei contributi avviene poi conformemente al diritto alla rendita secondo l'art. 52 del regolamento di previdenza.
Art. 48 Ricaduta	Si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 53.	



I. Rendita d'invalidità

Art. 49 Condizioni	Il requisito per le prestazioni di invalidità è che la persona assicurata sia invalida ai sensi dell'AI per almeno il 25% e che, nel momento in cui è subentrata l'ina-	bilità al lavoro la cui causa ha comportato l'invalidità, fosse assicurata nella cassa pensioni.								
Art. 50 Diritto	<ol style="list-style-type: none">1. Le prestazioni sono versate non appena la durata effettiva dell'incapacità al guadagno ha superato il periodo di attesa indicato nel piano di previdenza.2. Il diritto alla rendita si estingue, se<ol style="list-style-type: none">a. l'incapacità al guadagno è inferiore al 25% e dunque la capacità al guadagno viene recuperata;	<ol style="list-style-type: none">b. la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento oppurec. la persona assicurata decede. <ol style="list-style-type: none">3. Le rendite percepite dopo questo momento devono essere rimborsate alla cassa pensioni.								
Art. 51 Ammontare della rendita (rendita d'invalidità)	<ol style="list-style-type: none">1. L'ammontare della rendita d'invalidità intera in caso di invalidità completa è definito nel piano di previdenza. La rendita d'invalidità annua massima ammonta a CHF 500'000.	<ol style="list-style-type: none">2. Nel caso di una proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP, la cassa pensioni riduce la rendita d'invalidità conformemente al grado d'invalidità ridotto, nella misura in cui la riduzione è compensata da un reddito supplementare.								
Art. 52 Invalidità parziale	In caso d'invalidità parziale, la rendita d'invalidità è adeguata al grado d'invalidità conformemente alla scala seguente:	<table><thead><tr><th><u>Grado d'invalidità</u></th><th><u>Rendita</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>0%–24,9%</td><td>nessuna rendita</td></tr><tr><td>25%–69,9%</td><td>rendita in base alla percentuale</td></tr><tr><td>dal 70%</td><td>rendita intera</td></tr></tbody></table>	<u>Grado d'invalidità</u>	<u>Rendita</u>	0%–24,9%	nessuna rendita	25%–69,9%	rendita in base alla percentuale	dal 70%	rendita intera
<u>Grado d'invalidità</u>	<u>Rendita</u>									
0%–24,9%	nessuna rendita									
25%–69,9%	rendita in base alla percentuale									
dal 70%	rendita intera									
Art. 53 Ricaduta	<ol style="list-style-type: none">1. È considerata una ricaduta la ricomparsa di un'incapacità al guadagno per la medesima causa.2. La ricaduta è considerata un nuovo evento con un nuovo periodo di attesa nel caso in cui la piena capacità al guadagno è durata ininterrottamente per più di un anno.	<ol style="list-style-type: none">3. Qualora la persona assicurata soffra di una ricaduta prima e siano già divenute esigibili le prestazioni, queste sono corrisposte senza un nuovo periodo di attesa. Nel caso in cui le prestazioni non siano ancora divenute esigibili, i giorni d'incapacità al guadagno della persona assicurata per la medesima causa sono computati sul periodo di attesa.								
Art. 54 Modifica del grado d'invalidità	<ol style="list-style-type: none">1. Ogni modifica del grado d'invalidità deve essere comunicata immediatamente alla cassa pensioni. Se del caso, la prestazione è stabilita di nuovo conformemente al grado di invalidità modificato.2. La cassa pensioni è autorizzata in qualsiasi momento a verificare a proprie spese il grado d'invalidità. Essa esige il rimborso di prestazioni pagate in eccesso, nonché il versamento dei premi non pagati.	<ol style="list-style-type: none">3. Se il grado d'invalidità aumenta nel corso della durata dell'assicurazione attiva per lo stesso motivo dell'invalidità originaria, le prestazioni sono immediatamente adeguate al nuovo grado d'invalidità. In caso di aumento per altri motivi nel corso della durata dell'assicurazione attiva, l'adeguamento delle prestazioni avviene dopo un nuovo periodo di attesa.								



J. Rendita per figli di invalidi

Art. 55 Diritto

1. Qualora la persona assicurata percepisca una rendita d'invalidità della cassa pensioni, ha diritto a una rendita per figli di invalidi.
2. Il diritto sussiste per i figli secondo l'art. 20.
3. Qualora il figlio sia inabile al lavoro per almeno il 70% e tale inabilità al lavoro sussistesse già prima del raggiungimento del limite di età di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3, sussiste un diritto sino al recupero dell'abilità al lavoro, tuttavia al massimo sino al compimento del 25^{esimo} anno d'età.

Art. 56 Ammontare della rendita (rendita per figli di invalidi)

1. L'ammontare della rendita intera per figli di invalidi in caso di invalidità completa della persona assicurata è stabilito nel piano di previdenza.
2. La rendita viene fissata in base al grado d'invalidità della persona assicurata ai sensi dell'art. 52 del regolamento di previdenza.



K. Rendita per coniugi

Art. 57 Diritto

1. Il diritto sussiste dal giorno del decesso della persona assicurata.
2. Il diritto a una rendita per coniugi dipende dallo stato civile della persona assicurata al momento del suo decesso.
3. Il coniuge superstite ha diritto a una rendita indipendentemente dalla sua età, dalla durata del matrimonio e dal numero di figli. Resta riservato l'art. 59.
4. In caso di decesso di una persona assicurata prima della riscossione di una rendita di vecchiaia, la rendita per coniugi esigibile può anche essere riscossa sotto forma di capitale, se la relativa richiesta viene presentata prima del primo pagamento della rendita. Per il coniuge che al decesso della persona assicurata ha compiuto il 45^{esimo} anno d'età, l'importo unico di capitale corrisponde al capitale di copertura calcolato tenendo in considerazione l'età del coniuge superstite.

Art. 58 Ammontare della rendita (rendita per coniugi)

1. L'ammontare della rendita per coniugi in caso di decesso della persona assicurata prima del versamento di una prestazione di vecchiaia è stabilito nel piano di previdenza. La rendita per coniugi annua massima ammonta a CHF 400'000.
2. Qualora il beneficiario di una rendita di vecchiaia muoia a seguito di malattia o infortunio, la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia che viene versata. La rendita per coniugi è variabile. L'importo viene riesaminato annualmente ed eventualmente adeguato al 1° aprile. L'ammontare della rendita per coniugi viene stabilito analogamente alla rendita di vecchiaia secondo l'allegato I. Gli aventi diritto vengono informati, al più tardi entro fine febbraio, sull'ammontare della rendita per coniugi valida dal 1° aprile dell'anno in questione.

Art. 59 Riduzione della rendita

1. Qualora il coniuge superstite abbia più di 10 anni in meno della persona assicurata deceduto, la rendita è ridotta dell'1% per ogni anno intero o cominciato che supera la differenza di età di 10 anni.
2. Se il coniuge non ha ancora compiuto il 45^{esimo} anno d'età, per il calcolo dell'importo unico di capitale, il capitale di copertura viene ridotto del 3% per ogni anno intero o cominciato per il quale il coniuge è al di sotto dei 45 anni al momento del decesso della persona assicurata. Tuttavia, l'importo minimo di capitale ammonta ad almeno 4 rendite annue. Le rendite già versate sono imputate al momento del prelievo del capitale. Con il prelievo del capitale sono tacitati tutti i diritti regolamentari, ad eccezione del diritto alla rendita per orfani.
3. Qualora il matrimonio sia contratto dopo l'età di pensionamento ordinaria della persona assicurata, la cassa pensioni riduce la rendita conformemente all'art. 58 cpv. 2 in base alla scala seguente:
Matrimonio

• nel 66 ^{esimo} anno d'età:	80 %
• nel 67 ^{esimo} anno d'età:	60 %
• nel 68 ^{esimo} anno d'età:	40 %
• nel 69 ^{esimo} anno d'età:	20 %
• dopo il 69 ^{esimo} anno d'età:	0 %
4. Qualora il matrimonio sia contratto dopo l'età di pensionamento ordinaria e la persona assicurata abbia sofferto in quel momento di una malattia che gli doveva essere nota e per cui decede nei due anni successivi, la cassa pensioni non eroga alcuna rendita.

Art. 60 Nuovo matrimonio

1. Un nuovo matrimonio deve essere immediatamente comunicato alla cassa pensioni.
2. In caso di nuovo matrimonio prima del compimento del 45^{esimo} anno d'età, è versata un'indennità pari a tre rendite annue. Le rendite erogate dopo il nuovo matrimonio sono dedotte proporzionalmente dall'indennità. Con il versamento dell'indennità si estingue ogni ulteriore diritto alla rendita.
3. In caso di nuovo matrimonio dopo il compimento del 45^{esimo} anno d'età, la rendita continua a essere versata sino al decesso del coniuge superstite.

Art. 61 Coniuge divorziato

Dopo il decesso del suo precedente coniuge, il coniuge divorziato non ha diritto a prestazioni.



L. Rendita per convivente

Art. 62 Diritto

1. Il diritto nasce a partire dal giorno del decesso della persona assicurata.
2. Il convivente superstite ha diritto a una rendita se
 - a. ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata nei cinque anni precedenti sino al suo decesso in una comunione simile al matrimonio.
 - b. il convivente al momento del decesso della persona assicurata conviveva con lei e deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.
3. Non sussiste alcun diritto
 - a. se sussiste già un diritto per il medesimo evento presso il coniuge superstite, oppure
 - b. se il convivente superstite percepisce già una rendita per convivente o per coniugi del secondo pilastro.
4. Resta riservato l'art. 64.
5. Il convivente deve essere annunciato per iscritto alla cassa pensioni prima del giorno del decesso della persona assicurata. In caso di prestazioni, la cassa pensioni verifica in via definitiva se sono adempiute le condizioni del diritto.
6. In caso di decesso di una persona assicurata prima della riscossione di una rendita di vecchiaia, la rendita per convivente esigibile può anche essere riscossa sotto forma di capitale, se la relativa richiesta viene presentata prima del primo pagamento della rendita. Per il convivente che al decesso della persona assicurata ha compiuto il 45^{esimo} anno d'età, l'importo unico di capitale corrisponde al capitale di copertura calcolato tenendo in considerazione l'età del coniuge superstite.

Art. 63 Ammontare della rendita (rendita per convivente)

1. L'ammontare della rendita per convivente in caso di decesso della persona assicurata prima del versamento di una prestazione di vecchiaia è stabilito nel piano di previdenza. La rendita per convivente annua massima ammonta a CHF 400'000.
 2. Qualora il beneficiario di una rendita di vecchiaia muoia a seguito di malattia o infortunio, la rendita per convivente ammonta al 60% della rendita di vecchiaia che viene versata. La rendita per con-
- vivente è variabile. L'importo viene riesaminato annualmente ed eventualmente adeguato al 1° aprile. L'ammontare della rendita per convivente viene stabilito analogamente alla rendita di vecchiaia secondo l'allegato I. Gli aventi diritto vengono informati, al più tardi entro fine febbraio, sull'ammontare della rendita per convivente valida dal 1° aprile dell'anno in questione.

Art. 64 Riduzione della rendita

1. Qualora il convivente superstite abbia più di 10 anni in meno della persona assicurata deceduto, la rendita è ridotta dell'1% per ogni anno intero o cominciato che supera la differenza di età di 10 anni.
2. Se il convivente non ha ancora compiuto il 45^{esimo} anno d'età, per il calcolo dell'importo unico di capitale, il capitale di copertura viene ridotto del 3% per ogni anno intero o cominciato per il quale il convivente è al di sotto dei 45 anni al momento del decesso della persona assicurata. Tuttavia, l'importo minimo di capitale ammonta ad almeno 4 rendite annue. Le rendite già versate sono imputate al momento del prelievo del capitale. Con il prelievo del capitale sono tacitati tutti i diritti regolamentari, ad eccezione del diritto alla rendita per orfani.
3. Qualora i requisiti di cui all'art. 62 cpv. 2 siano adempiuti dopo l'età di pensionamento ordinaria della persona assicurata, la cassa pensioni riduce la rendita conformemente all'art. 63 cpv. 2 in base alla scala seguente:
Adempimento dei requisiti

• nel 66 ^{esimo} anno d'età:	80 %
• nel 67 ^{esimo} anno d'età:	60 %
• nel 68 ^{esimo} anno d'età:	40 %
• nel 69 ^{esimo} anno d'età:	20 %
• dopo il 69 ^{esimo} anno d'età:	0 %
4. Qualora i requisiti di cui all'art. 62 cpv. 2 siano adempiuti dopo l'età di pensionamento ordinaria della persona assicurata e la persona assicurata abbia sofferto in quel momento di una malattia che gli doveva essere nota e per cui decede nei 2 anni successivi, la cassa pensioni non eroga alcuna rendita.

Art. 65 Matrimonio

1. Un matrimonio deve essere immediatamente comunicato alla cassa pensioni.
2. In caso di matrimonio prima del compimento del 45^{esimo} anno d'età è versata un'indennità pari a tre rendite annue. Le rendite erogate dopo il matrimonio sono dedotte proporzionalmente dall'indennità. Con il versamento dell'indennità si estingue ogni ulteriore diritto alla rendita.
3. In caso di matrimonio dopo il compimento del 45^{esimo} anno d'età, la rendita continua a essere versata sino al decesso del convivente superstite.



M. Rendita per orfani

Art. 66 Diritto

1. Il diritto sussiste a partire dal giorno del decesso della persona assicurata.
2. Il diritto sussiste per i figli secondo l'art. 20.
3. Qualora il figlio abbia un'incapacità al guadagno di almeno il 70% e questa incapacità al guadagno sia esistita già prima del raggiungimento dell'età termine indicata all'art. 20 cpv. 2 e cpv. 3, sino al riacquisto della capacità al guadagno sussiste un diritto sino al 25^{esimo} anno d'età.

Art. 67 Ammontare della rendita (rendita per orfani)

1. L'ammontare della rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata prima del versamento di una prestazione di vecchiaia è stabilito nel piano di previdenza.
2. Qualora il beneficiario di una rendita di vecchiaia muoia a seguito di malattia o infortunio, la rendita per orfani ammonta al 20% della rendita che viene versata. La rendita per orfani è variabile. L'importo viene riesaminato annualmente ed eventualmente adeguato al 1° aprile.



N. Capitale in caso di decesso

Art. 68
Diritto

Il diritto al capitale in caso di decesso sussiste se la persona assicurata decede prima di riscuotere una prestazione di vecchiaia.

Art. 69
Ammontare del capitale (capitale in caso di decesso)

1. Il capitale in caso di decesso a seguito del decesso della persona assicurata per malattia o infortunio corrisponde al capitale di risparmio presente il giorno del decesso nella cassa pensioni.
2. Il piano di previdenza può prevedere un capitale in caso di decesso supplementare. Il capitale in caso di decesso supplementare massimo ammonta a CHF 5'000'000.

Art. 70
Ordine dei beneficiari

1. Hanno diritto al capitale in caso di decesso i superstiti, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine di grado e nella misura che seguono:
 - a. il coniuge avente diritto a una rendita, all'intero capitale in caso di decesso; in sua mancanza
 - b. le persone che hanno convissuto con la persona assicurata ininterrottamente nella stessa economia domestica negli ultimi 5 anni sino alla sua morte o che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni o persone fisiche che sono state assistite dalla persona assicurata in via principale, all'intero capitale in caso di decesso; le persone di cui alla lett. b devono essere state notificate alla cassa pensioni, in vita, dalla persona assicurata;
 - c. in mancanza di beneficiari secondo la lett. a e b, i figli del defunto all'intero capitale in caso di decesso; in loro mancanza
 - d. i genitori o i fratelli/le sorelle all'intero capitale in caso di decesso; in loro mancanza
 - e. gli altri eredi legali (ad esclusione dell'ente pubblico) al 50% del capitale in caso di decesso.
2. La persona assicurata può stabilire in una dichiarazione scritta nei confronti della cassa pensioni, quali persone all'interno della categoria di aventi diritto hanno diritto al capitale in caso di decesso e con quale quota.
3. Qualora non sia presente alcuna dichiarazione in merito alla ripartizione, il capitale in caso di decesso è versato agli aventi diritto nel suddetto ordine in parti uguali.
4. Le parti non versate del capitale in caso di decesso rimangono in primo luogo alla cassa di previdenza e, se questa non dispone di alcun assicurato, in secondo luogo alla cassa pensioni. La cassa di previdenza o la cassa pensioni possono utilizzare il capitale rimanente soltanto nell'ambito dello scopo della fondazione per gli assicurati e i pensionati della cassa di previdenza o della cassa pensioni.



O. Contributi e riscatti

Art. 71

Accrediti di risparmio

1. Gli accrediti di risparmio si basano sul piano di previdenza.
2. Il piano di previdenza può prevedere la libertà di scelta della persona assicurata tra al massimo 3 piani di risparmio con tassi di contribuzione diversi.
3. Qualora il piano di previdenza preveda la libertà di scelta, vale quanto segue:
 - a. La quota di finanziamento del datore di lavoro deve essere uguale in tutti i piani di risparmio.
 - b. Il tasso di contribuzione del piano di risparmio con gli accrediti di risparmio più bassi deve ammontare almeno a due terzi del tasso di contribuzione del piano di risparmio con gli accrediti di risparmio più elevati.
- c. La persona assicurata sceglie il piano di risparmio la prima volta al momento dell'entrata nella cassa pensioni.
- d. La persona assicurata ha la possibilità di cambiare il piano di risparmio ogni volta per il 1° gennaio di un anno civile; sono escluse modifiche del piano di risparmio infrannuali.
- e. La persona assicurata deve indicare alla cassa pensioni per iscritto, sul formulario a tal fine previsto, il piano di risparmio scelto.

Art. 72

Altri contributi

1. Gli altri contributi sono composti
 - a. dal premio per l'assicurazione rischio in caso d'invalidità (incl. esonero dai contributi ai sensi della sezione H) e in caso di decesso;
 - b. dai contributi ai fondi federali di garanzia,
 - c. dalle commissioni per la gestione della fondazione e da altri contributi.
2. Il premio di rischio si basa sulla tariffa della cassa pensioni.
3. Il contributo ai fondi federali di garanzia è prelevato in base alle disposizioni previste dalla legge.
4. Le commissioni per la gestione della fondazione sono stabilite nel regolamento sulle commissioni.

Art. 73

Finanziamento della previdenza

1. I contributi totali sono composti dagli accrediti di risparmio e dagli altri contributi, laddove almeno il 4% dei contributi totali deve essere riservato al finanziamento delle prestazioni di rischio (principio di assicurazione).
2. L'azienda si assume almeno una quota di contributi totali uguale alla somma di tutti i contributi degli assicurati della cassa di previdenza.
3. Il contributo della persona assicurata è riscosso mensilmente dall'azienda e dedotto dal salario.
4. L'azienda finanzia interamente gli altri contributi per il 1° gennaio o per la data di entrata della persona assicurata.
5. I contributi di risparmio sono fatturati annualmente all'azienda.
6. I contributi totali sono utilizzati dalla cassa pensioni per finanziare le spese. Qualora i contributi totali non siano sufficienti a tal fine, la cassa pensioni finanzia le spese non coperte.

Art. 74

Obbligo di contribuzione

1. L'obbligo di contribuzione inizia con l'affiliazione alla cassa pensioni. Esso dura sino al decesso della persona assicurata, al massimo tuttavia sino all'età di pensionamento o sino all'uscita dalla cassa pensioni.
2. Qualora la persona assicurata sia totalmente o parzialmente incapace al guadagno, lei e l'azienda sono esonerati dal pagamento dei contributi ai sensi della sezione H.

Art. 75

Prestazione di libero passaggio da una precedente previdenza

1. Gli assicurati sono tenuti versare nella cassa pensioni gli averi di libero passaggio che provengono da parti di salario al di sopra del 450% della rendita di vecchiaia AVS massima.
2. Le prestazioni di libero passaggio apportate sono utilizzate per il riscatto delle prestazioni regolamentari intere e accreditate all'aver di vecchiaia della persona assicurata.
3. Qualora la prestazione di libero passaggio apportata superi gli averi di risparmio massimi possibili al momento dell'entrata secondo il piano previdenziale, la persona assicurata può far trasferire la parte eccedente ad un altro istituto di previdenza o di libero passaggio del 2° pilastro.



Art. 76
Riscatto di anni di
contribuzione

1. La persona assicurata ha la possibilità di riscattare in aggiunta le intere prestazioni regolamentari. Il riscatto serve a migliorare la protezione previdenziale. La decisione necessaria può essere presa al momento dell'entrata nella cassa pensioni o successivamente. La tabella di riscatto (averi a risparmio massimi) è riportata nell'allegato al piano di previdenza.
2. Qualora il rapporto tra l'aver di risparmio presente e la prestazione di libero passaggio secondo l'art. 81 cpv. 2 sia al di sotto del fattore 1.2, la cassa pensioni può rifiutare l'accettazione del riscatto degli anni di contribuzione.
3. Sono considerati riscatti tutti i contributi straordinari derivanti dal patrimonio privato della persona assicurata corrisposti per colmare lacune di copertura.
4. La somma di riscatto massimo corrisponde alla differenza tra il capitale di risparmio massimo possibile il giorno del riscatto e il capitale di risparmio presente. Per il riscatto di anni di contribuzione si applicano le seguenti limitazioni:
 - a. Sono inammissibili riscatti per qualsiasi ammontare, nel caso in cui la persona assicurata abbia effettuato un prelievo per la proprietà di abitazione e lo stesso non è stato rimborsato. In tal caso è irrilevante se si tratta della cassa pensioni o di un altro istituto di previdenza.
 - b. Qualora l'aver personale nella previdenza vincolata (3° pilastro) superi l'aver massimo di un lavoratore dipendente, la somma massima di riscatto si riduce dell'importo eccedente.
 - c. Qualora l'aver di risparmio presente in un'altra cassa di previdenza superi l'aver di risparmio massimo possibile nell'ambito della stessa, la somma di riscatto massima si riduce dell'importo eccedente.
 - d. La somma di riscatto massima si riduce degli averi di libero passaggio che non dovevano essere trasferiti nella cassa pensioni o in un'altra cassa di previdenza.
 - e. La somma di riscatto è limitata al 20% del salario assicurato, se la persona assicurata si è stabilita in Svizzera provenendo dall'estero dopo il 31 dicembre 2005 e in precedenza non era mai stata affiliata a un istituto di previdenza in Svizzera. Questa limitazione si applica per cinque anni dalla data di presa di domicilio in Svizzera. L'entrata nel presente istituto di previdenza è in tal caso irrilevante.
 - f. Le prestazioni spettanti su di un riscatto non possono essere percepite sotto forma di capitale per 3 anni.
 - g. La deducibilità fiscale non è garantita dalla cassa pensioni. La persona assicurata stesso deve intraprendere i chiarimenti necessari. La cassa pensioni declina ogni responsabilità.

Art. 77
Riscatto prestazione
transitoria AVS

1. La persona assicurata ha la possibilità di prefinanziare una prestazione transitoria AVS.
2. Il prefinanziamento avviene tramite «Riscatto prestazione transitoria AVS».
3. La somma di riscatto massima corrisponde alla differenza tra l'aver massimo possibile il giorno del riscatto sul conto di risparmio speciale «Prestazione transitoria AVS» e l'aver presente sullo stesso conto di risparmio speciale.
4. Un «Riscatto prestazione transitoria AVS» può avvenire contemporaneamente a un «Riscatto di anni di contribuzione» e/o a un «Riscatto indennità di compensazione per pensionamento anticipato».
5. Per il «Riscatto prestazione transitoria AVS» valgono le stesse limitazioni riportate all'art 76 cpv. 4.



Art. 78
Riscatto indennità di compensazione per pensionamento anticipato

1. La persona assicurata ha la possibilità di prefinanziare un'indennità di compensazione per pensionamento anticipato.
2. Il prefinanziamento è effettuato dalla persona assicurata tramite «Riscatto indennità di compensazione per pensionamento anticipato».
3. La somma di riscatto massima corrisponde alla differenza tra l'aver massimo possibile il giorno del riscatto sul conto di risparmio speciale «Indennità di compensazione per pensionamento anticipato» e l'aver presente sullo stesso conto di risparmio speciale.
4. Un «Riscatto indennità di compensazione per pensionamento anticipato» è possibile solo se un «Riscatto di anni di contribuzione» non è più possibile poiché manca il relativo potenziale di riscatto.
5. Per il «Riscatto indennità di compensazione per pensionamento anticipato» valgono le stesse limitazioni riportate all'art. 76 cpv. 4.

Art. 79
Rinuncia al pensionamento anticipato

1. Qualora la persona assicurata abbia effettuato un riscatto parziale o totale ai sensi degli artt. 77 e 78 per un pensionamento anticipato e rinuncia in tutto o in parte allo stesso risp. lo rinvia a un momento successivo, l'obiettivo di prestazione come risulta dal piano di previdenza al momento del pensionamento ordinario secondo l'art. 35 può essere superato al massimo del 5%.
2. Per rispettare il cpv. 1, si applica quanto segue:
 - a. Il valore attuale risultante dal periodo di rinuncia dei conti di risparmio speciali è considerato accredito di risparmio della persona assicurata e dell'azienda per lo stesso periodo. Il pagamento degli accrediti di risparmio da parte della persona assicurata e dell'azienda decade, finché il valore attuale a tal fine non è consumato. L'obbligo di contribuzione per le prestazioni di rischio in caso d'invalidità e di decesso continua a sussistere.
 - b. Qualora la misura secondo la lett. a non sia sufficiente, l'obbligo di contribuzione della persona assicurata e dell'azienda per le prestazioni di rischio in caso d'invalidità e di decesso sono soddisfatte tramite il valore attuale rimanente.
 - c. Qualora le misure secondo le lett. a e b. non siano sufficienti, l'aver di risparmio e gli averi di risparmio speciali sono disinvestiti e mantenuti senza interessi.
 - d. Qualora le misure secondo le lett. a-c non siano sufficienti, l'aver di vecchiaia rimanente è ridotto al livello ai sensi del cpv. 1. L'importo della riduzione è accreditato ai fondi liberi della cassa di previdenza e può essere utilizzato esclusivamente a favore degli altri assicurati della cassa di previdenza.



P. Prestazioni in caso di uscita / prestazione di libero passaggio

- Art. 80**
Diritto
- Se la persona assicurata non soddisfa più le condizioni relative alla cerchia di persone assicurate, prima che egli abbia diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, e dispone di un avere di risparmio, ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
-
- Art. 81**
Prestazione di libero passaggio
1. La prestazione di libero passaggio corrisponde all'intero avere di risparmio presente nella cassa pensioni al momento dell'uscita della persona assicurata, incl. tutti i conti di risparmio speciali.
 2. Qualora sia sciolto il rapporto di lavoro di una persona parzialmente invalida, essa ha diritto al libero passaggio per la parte da sciogliere nella misura del grado di capacità di guadagno.
 3. Qualora la persona invalida in seguito riacquisti interamente la capacità al guadagno, senza che la stessa stipuli un nuovo rapporto di lavoro con l'azienda, essa ha diritto al libero passaggio anche per la parte della sua previdenza personale mantenuta dopo lo scioglimento del suo rapporto di lavoro.
 4. Qualora una persona parzialmente invalida, il cui rapporto di lavoro è stato sciolto, deceda, per la parte non sciolta della sua previdenza personale sussiste il diritto a prestazioni in caso di decesso in base al presente regolamento.
 5. La prestazione di libero passaggio diviene esigibile con l'uscita dalla cassa pensioni.
 6. Il regolamento sulla liquidazione parziale fornisce informazioni in merito ai diritti individuali o collettivi e al sussistere della fattispecie di una liquidazione parziale.
-
- Art. 82**
Applicazione
1. La cassa pensioni versa la prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
 2. Se la persona assicurata non entra in un nuovo istituto di previdenza, su richiesta della persona assicurata la prestazione di libero passaggio può essere versata su al massimo 2 conti o polizze di libero passaggio.
 3. Qualora la persona assicurata non effettui una comunicazione in merito all'utilizzo della propria prestazione di uscita, quest'ultima è versata alla Fondazione istituto collettore, al più presto dopo 6 mesi e al più tardi dopo 2 anni, calcolati dal caso di libero passaggio.
 4. Con il versamento della prestazione di libero passaggio, la cassa pensioni è liberata da tutti gli obblighi nei confronti della persona assicurata e dei suoi superstiti. È fatta salva la garanzia della protezione dal rischio per l'invalidità e il decesso sino alla stipulazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma al massimo per un mese. Qualora la cassa pensioni diventi successivamente obbligata a corrispondere prestazioni per questo motivo, viene chiesto il rimborso della prestazione di libero passaggio già versata.
-
- Art. 83**
Versamento in contanti
1. La persona assicurata può esigere il versamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:
 - a. se lascia definitivamente lo spazio economico della Svizzera e del Liechtenstein;
 - b. se inizia un'attività lucrativa indipendente e non soggiace più alla previdenza obbligatoria;
 - c. se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo annuo della persona assicurata al momento in cui termina il rapporto di lavoro.
 2. Qualora la persona assicurata sia coniugata o viva in unione domestica registrata, il versamento in contanti è ammesso solo se il partner vi acconsente per iscritto. La cassa pensioni emana requisiti adeguati al controllo delle firme.
 3. Qualora la prestazione di libero passaggio sia costituita in pegno per la proprietà di abitazione, il versamento in contanti è possibile solo con il consenso del creditore pignoratizio.
 4. Qualora la persona assicurata abbia effettuato un riscatto di anni di contribuzione, la prestazione di libero passaggio che ne risulta non può essere percepita in contanti per i 3 anni successivi al riscatto.
 5. La persona assicurata è tenuta a fornire i giustificativi necessari per un versamento in contanti.



Q. Redditi, patrimonio ed equilibrio finanziario

Art. 84 Redditi	<ol style="list-style-type: none">I redditi della cassa pensione sono composti:<ol style="list-style-type: none">dai contributi regolamentari delle persone assicurate e dell'azienda;dalle prestazioni di libero passaggio apportate e dai riscatti delle persone assicurate, nonché dai contributi facoltativi dell'azienda;	<ol style="list-style-type: none">da donazioni e legati;dagli utili dagli investimenti;dalle prestazioni assicurative e dalle eccedenze derivanti dai contratti assicurativi.
Art. 85 Scopo patrimoniale	Il patrimonio della cassa pensioni serve esclusivamente alla copertura dei suoi obblighi correnti e futuri.	
Art. 86 Regolamento sugli investimenti di capitale	Il consiglio di fondazione emana un regolamento sugli investimenti, in cui sono stabiliti i principi degli investimenti, la struttura degli investimenti a medio e lungo termine, la valutazione degli investimenti,	nonché l'organizzazione e le competenze della gestione patrimoniale.
Art. 87 Riserve di contributi del datore di lavoro	<ol style="list-style-type: none">Nell'ambito della contabilità della cassa di previdenza può sussistere una riserva di contributi del datore di lavoro, su cui la commissione di previdenza, d'intesa con l'azienda e nel quadro dello scopo della cassa pensioni, ha diritto di disporre.Alla riserva di contributi del datore di lavoro sono accreditati i contributi facoltativi dell'azienda e gli utili dagli investimenti che ne derivano a seguito della decisione d'investimento della commissione di previdenza.	<ol style="list-style-type: none">Le riserve di contributi del datore di lavoro possono essere gestite su un conto interessi oppure investite nei limiti fissati dal regolamento d'investimento. Le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 si applicano per analogia.L'utilizzo delle riserve di contributi del datore di lavoro deve essere comunicato per iscritto alla cassa pensioni 30 giorni prima dell'utilizzo.
Art. 88 Conto annuo e bilancio tecnico	<ol style="list-style-type: none">Il conto annuo della cassa pensioni è chiuso ogni volta al 31 dicembre. La presentazione dei conti è effettuata secondo Swiss GAAP RPC 26.Per ogni cassa di previdenza è tenuto un conto annuo separato.	<ol style="list-style-type: none">Il consiglio di fondazione fa allestire periodicamente da un perito riconosciuto per la previdenza professionale un bilancio tecnico della cassa pensioni secondo i principi del sistema di ripartizione dei capitali di copertura.
Art. 89 Responsabilità cassa di previdenza rendite	Le casse di previdenza affiliate alla cassa pensioni rispondono in solido per la «cassa di previdenza rendite». In caso di copertura insufficiente di tale cassa di previdenza possono essere riscossi contributi di	risanamento (contributi del datore di lavoro e del lavoratore) che sono sostenuti in solido dalle casse di previdenza affiliate.
Art. 90 Eccedenza dai contratti assicurativi	<ol style="list-style-type: none">Diritto e calcolo delle quote di eccedenze si basano sulle disposizioni del contratto di riassicurazione in vigore.	<ol style="list-style-type: none">Le eccedenze sono accreditate ai fondi liberi della cassa pensioni.



R. Protezione dei dati

Art. 91

Trattamento dei dati personali

1. Il datore di lavoro trasmette alla cassa pensione ovvero a VZ Previdenza SA (gerente) i dati necessari per l'espletamento dei compiti relativi alla previdenza professionale (compresi i dati personali). VZ Previdenza SA tratta, nell'ambito dell'amministrazione e della gestione in materia tecnico-assicurativa della cassa pensioni, i dati personali dei datori di lavoro, nonché delle persone assicurate ovvero degli aventi diritto in conformità alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. VZ Previdenza SA può informare adeguatamente le persone assicurate ovvero gli aventi diritto in merito alle questioni rilevanti in relazione alla previdenza professionale. In tale contesto VZ Previdenza SA, in considerazione delle pertinenti disposizioni di legge applicabili, può trattare i dati personali delle persone assicurate ovvero degli aventi diritto.
2. VZ Previdenza SA è titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito dei compiti che le sono stati assegnati. È fatta salva la distinta responsabilità dei datori di lavoro affiliati per il trattamento lecito dei dati personali dei propri dipendenti ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro, che comprende anche la trasmissione dei dati alla cassa pensioni ovvero a VZ Previdenza SA. In particolare, il datore di lavoro si assicura di essere autorizzato al trattamento, compresa la trasmissione e/o la comunicazione di dati personali alla cassa pensioni ovvero a VZ Previdenza SA e che siano osservate le disposizioni applicabili sulla protezione dei dati. È altresì fatta salva la distinta responsabilità della cassa pensioni per il trattamento dei dati nell'ambito dell'esecuzione delle attività di previdenza professionale. In tal senso sono determinanti le rispettive disposizioni sulla protezione dei dati applicabili a questi titolari del trattamento.
3. I dati sono trattati in modo strettamente confidenziale e vi ha accesso solo una cerchia opportunamente ristretta di persone («principio della necessità di sapere»). Ciò vale in particolare per il trattamento di dati concernenti la salute e di altri dati sensibili. Nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dei suoi compiti, VZ Previdenza SA può trasmettere i dati all'interno del Gruppo VZ, a coassicuratori e riassicuratori, nonché a fornitori di servizi di VZ Previdenza SA in Svizzera e all'estero. Chiarimenti e informazioni complementari, nonché i dati di contatto per ulteriori domande in materia di protezione e di sicurezza dei dati sono consultabili di seguito: www.vzch.com/protezionedati-vz-fondazione-collettiva



S. Disposizioni finali

Art. 92 Lingua del regolamento	1. Il regolamento e il piano di previdenza possono essere ottenuti dalla cassa pensioni in tedesco, francese, italiano e inglese.	2. Fa stato il testo tedesco del regolamento e del piano di previdenza.
Art. 93 Lacune	Nella misura in cui il presente regolamento non riporta alcuna disposizione per determinate fattispecie, il	consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme allo scopo della cassa pensioni.
Art. 94 Vie legali	Le controversie relative all'applicazione del presente regolamento sono decise dai tribunali ordinari conformemente alle disposizioni della LPP.	
Art. 95 Modifiche	1. Il consiglio di fondazione ha il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.	2. Le modifiche di regolamento devono essere comunicate all'autorità di vigilanza.
Art. 96 Comunicazione	1. Le comunicazioni della cassa pensioni alle persone assicurate avvengono per iscritto.	2. Le comunicazioni a terzi appaiono nel foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 97 Disposizione transitoria	Le rendite (prestazioni future incluse) già vigenti al 1° gennaio 2023 restano garantite e non vengono trasferite nel modello di rendita variabile.	
Art. 98 Entrata in vigore	Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2024 e sostituisce tutte le edizioni precedenti.	

